



Ministero dell'Università e della Ricerca

Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

Roma li 21, 22, 23 maggio 2020

Alla cortese attenzione
dell'On. Ministro
dott. prof. Gaetano Manfredi
Ministero dell'Università e della Ricerca

Alla cortese attenzione
dell'On. Ministro
dott. Roberto Speranza
Ministero della Salute

e p.c.

Al Direttore Generale
dott.ssa Maria Letizia Melina
Ministero dell'Università e della Ricerca

Oggetto: Revisione complessiva degli Esami di Stato e lauree abilitanti ai fini dell'accesso alle professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere, psicologo, odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista, esperto contabile e revisore legale

Adunanza del 21, 22 e 23 maggio 2020

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI

VISTA la Legge 25 aprile 1938 n. 897, 'Norme sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi';

VISTA la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

VISTO il decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957, recante “Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni”;

VISTO il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, concernente “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”;

VISTO il Decreto Ministeriale 4 agosto 2000, ‘Determinazione delle classi delle lauree universitarie’;

VISTO il DPR n.328 del 05.06.2001 che regola l’ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione professionale e le relative prove;

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e successive modificazioni, concernente “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;

VISTO il Decreto Ministeriale del 16 marzo 2007, ‘Determinazione delle classi di laurea magistrale’;

VISTO il D.Lgs. 1 Dicembre 2009, n.179, in cui è stato istituito il sesto anno di Odontoiatria e Protesi Dentaria che ha permesso l’inserimento del tirocinio formativo all’interno del corso di studi con le relative prove pratiche valutative;

VISTO l’articolo 102, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per cui *“i laureati in Medicina e Chirurgia, il cui tirocinio non è svolto all’interno del Corso di studi, in applicazione dell’articolo 3 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 58 del 2018, sono abilitati all’esercizio della professione di medico-chirurgo con il conseguimento della valutazione del tirocinio, prescritta dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445.”*;

VISTA la nota del 2 aprile 2020 la con cui la FOFI (Federazione Ordini Farmacisti Italiani) ha rivolto direttamente al MUR, vista la situazione di emergenza sanitaria nazionale, la richiesta riguardante la “necessità di agevolare l’accesso dei farmacisti nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale per supportare – in collaborazione con medici ed infermieri – le strutture ospedaliere nella gestione della pandemia;

VISTO l’articolo 237, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, per cui *“in relazione agli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, le cui prove siano in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore*

del presente decreto, il Ministro dell'Università e della ricerca può disporre, con proprio decreto, su proposta dei consigli o degli organi nazionali, comunque denominati, degli ordini, collegi e federazioni delle professioni interessate, modalità di svolgimento di tali prove diverse da quelle indicate dalle vigenti disposizioni normative. Nel caso in cui venga disposta l'eliminazione di una prova, il decreto di cui al primo periodo individua le modalità e i criteri per la valutazione finale, salvaguardando criteri di uniformità sul territorio nazionale per lo svolgimento degli esami relativi a ciascuna professione, nonché il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.”;

TENUTO CONTO dell'emergenza sanitaria che sta facendo emergere problematiche inerenti lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione alle professioni ordinistiche, principalmente di ordine logistico ed organizzativo;

CONSIDERATO che le professioni di Medico-Chirurgo e Medico-Odontoiatra coesistono in un Ordine Professionale unico, e che per il primo, secondo modalità previste dall'art. 102 del D.L. n.18 del 17 Marzo 2020, è sufficiente il solo conseguimento della valutazione del tirocinio per essere abilitato alla professione;

CONSIDERATO il DM n.38 del 24.02.2020 che prevede il differimento della data degli Esami di Stato dal 16 Giugno al 16 Luglio 2020 e dal 22 giugno al 24 luglio 2020;

CONSIDERATO che l'Esame di Stato non fa altro che confermare competenze già acquisite e verificate nel percorso accademico, sia a livello teorico che a livello pratico, comportando un ulteriore costo per gli studenti senza che il superamento della prova conferisca un concreto apporto formativo al candidato;

CHIEDE

- La revisione degli Esami di Stato di abilitazione per l'accesso alle professioni, rendendo abilitante il completamento di un tirocinio professionalizzante e del percorso di laurea, con la previsione di una riforma che renda le relative lauree abilitanti per i corsi di LM-6: Biologia, LM-7: Biotecnologie Agrarie, LM-8: Biotecnologie Industriali, LM-9: Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche, LM-13: Farmacia e Farmacia industriale, L-34: Geologia, L-39: Scienze del Servizio Sociale, LM-46: Odontoiatria e Protesi Dentaria, LM-51: Psicologia, LM-56: Revisore Legale, LM-61: Scienze della Nutrizione Umana, LM-75: Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio, LM-87: Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali, LM-54: Scienze Chimiche, LM-10: Conservazione dei beni architettonici e ambientale, e tutti quei corsi che si riferiscono all'Ingegneria Civile ed Ambientale, Industriale e dell'Informazione;

- Di analizzare e valutare immediatamente la possibilità, in base alle varie specificità, di effettuare una revisione della procedura di abilitazione per i corsi di laurea che prevedono già un percorso con un tirocinio abilitante che ne attesta le competenze, contemplando la possibilità di abolire l'esame di stato, anche per le altre Classi di laurea che non hanno ancora un percorso formativo abilitante relative a discipline ordinistiche;
- L'inclusione del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari nella discussione sulla revisione degli Esami di Stato, della modalità di svolgimento, sia in forma telematica nel mese di luglio, che per stabilire le modalità future per l'accesso alle professioni;
- Informazioni circa le modalità di svolgimento degli Esami di Stato di abilitazione che si terranno in maniera telematica nei prossimi mesi;
- L'abolizione delle tassa di iscrizione per gli Esami di Stato della sessione di luglio 2020 che non verranno svolti o verranno svolti in modalità non canoniche.

Il Presidente del CNSU
Luigi Leone Chiapparino

